

Comune di Fossalta di Portogruaro

Provincia di Venezia

Piazza Risorgimento 9
30025 Fossalta di Portogruaro (VE)

Tel. 0421-249501
Fax 0421-249579
c.f. 83003590276 p.i. 01463560274
e-mail segreteria@comune.fossaltadiportogruaro.ve.it

Ordinanza n. 3
Prot. n. 4983

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29.

IL SINDACO

VISTA la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “*Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande*”, entrata in vigore in data 10 ottobre 2007, che al Capo IV detta norme sugli orari degli esercizi di somministrazione;

VISTA l’ordinanza n. 41 del 14.8.1995 con la quale è stata definita la disciplina degli orari degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;

SENTITE le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 14.5.2008 di fissazione degli indirizzi previsti dall’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

con decorrenza immediata, di disciplinare come segue gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:

Articolo 1 FASCIA ORARIA DI APERTURA

1. Per gli esercizi **localizzati al di fuori dei centri abitati così come individuati con delibera di Giunta Comunale n. 240 del 29.5.1996** in cui la somministrazione di alimenti e bevande **non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago**:
nella fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo:
 - dovrà effettuare un orario obbligatorio **minimo di 5 ore** giornaliera;
 - potrà effettuare un orario facoltativo **massimo di 20 ore** giornaliera.

2. Per gli esercizi **localizzati nei centri abitati così come individuati con delibera di Giunta Comunale n. 240 del 29.5.1996** in cui la somministrazione di alimenti e bevande **non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago:**

nelle giornate da domenica a giovedì:

nella fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 1 del giorno successivo:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio **minimo di 5 ore** giornaliera;
- potrà effettuare un orario facoltativo **massimo di 19 ore** giornaliera.

nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi:

nella fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio **minimo di 5 ore** giornaliera;
- potrà effettuare un orario facoltativo **massimo di 20 ore** giornaliera.

3. Per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande **è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago:**

nella fascia oraria compresa tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio **minimo di 5 ore** giornaliera;
- potrà effettuare un orario facoltativo **massimo di 13 ore** giornaliera .

4. Sale da ballo, locali notturni e comunque locali simili in cui **sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago:**

l'attività di somministrazione deve essere continuata e svolgersi tra le ore 15 pomeridiane e le ore 3 del giorno successivo con apertura non oltre le ore 22:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio **minimo di 5 ore** giornaliera;
- potrà effettuare un orario facoltativo **massimo di 12 ore** giornaliera.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 5, il Sindaco può autorizzare - a seguito di apposita istanza e fatte le opportune valutazioni del caso - la proroga della chiusura fino alle ore 4 del giorno successivo.

5. Per le sale da gioco, l'attività di somministrazione deve svolgersi nella fascia oraria compresa tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio **minimo di 5 ore** giornaliera.

6. L'esercente può sospendere la somministrazione di alimenti e bevande trenta minuti prima dell'orario di chiusura.

All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione ed accessoria.

Articolo 2 SCELTA DELL'ORARIO

1. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati dal precedente articolo 1, e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura. L'eventuale modifica dell'orario di apertura e di chiusura è previamente comunicata al Comune.

2. La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento in altra sede.
3. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l'orario prescelto dal precedente titolare.
4. Non sono tenuti a dare ulteriori comunicazioni al Comune gli esercenti che – già in attività al 10 ottobre 2007 – mantengono i medesimi orari, ivi compreso il giorno di chiusura facoltativo, già comunicati in conformità alla previgente normativa, e comunque compatibili con quanto previsto dalla presente ordinanza.

Articolo 3 **CHIUSURA SETTIMANALE E PER FERIE**

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il Comune può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa.
2. La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al Comune sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento di sede. L'eventuale modifica è previamente comunicata al Comune e si intende assentita qualora non comporti carenze di servizio per gli utenti.
3. I titolari di esercizi di somministrazione che intendono chiudere la propria attività per un periodo di ferie devono far pervenire al Comune apposita comunicazione almeno 20 giorni prima del periodo prescelto. L'assenso si intende rilasciato qualora non pervenga un provvedimento motivato di diniego, una volta verificato che la chiusura per ferie degli esercizi operanti nelle singole zone o frazioni del territorio comunale non superi il 50% degli esercizi esistenti.

Articolo 4 **DEROGA PER PARTICOLARI PERIODI ED OCCASIONI**

1. L'orario di chiusura per tutte le tipologie di esercizi disciplinati dalla presente ordinanza è protratto fino alle ore 5 dopo la mezzanotte nei seguenti periodi:
 - a) dal 1° al 6 gennaio successivo compreso;
 - b) in occasione di festività e/o particolari manifestazioni locali, previa comunicazione al Sindaco, nel limite massimo di quindici giorni per ciascun anno solare.
2. Nei giorni 31 dicembre e 1° gennaio non si applicano le limitazioni di cui alla presente ordinanza.

Articolo 5 **LIMITAZIONI DEGLI ORARI PER ESIGENZE PUBBLICHE ED INQUINAMENTO ACUSTICO**

1. Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, possono essere disposte, con atto motivato rivolto ad esercizi determinati, limitazioni agli orari, in via permanente o per situazioni contingenti, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale nelle aree circostanti all'esercizio, o comunque di interesse pubblico, senza applicare le procedure di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale medesima.

2. Possono essere altresì disposte, con atto motivato rivolto ad esercizi determinati, limitazioni agli orari, in via temporanea o permanente, per assicurare, sia all'esterno che all'interno del locale, il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica.

Articolo 6

PARTICOLARI AMBITI DI APPLICAZIONE

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto di impianti sportivi, centri ricreativi o simili dovrà essere svolta nella fascia oraria di apertura della struttura alla quale è abbinata.
2. Le attività accessorie svolte all'interno dei locali di cui all'art. 31, così come quelle svolte all'esterno, nonché le manifestazioni temporanee autorizzate ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, devono cessare agli orari stabiliti dal vigente Regolamento per la disciplina delle attività rumorose e devono essere debitamente autorizzate dal Comune, previa presentazione di apposita comunicazione o istanza ai sensi del Regolamento medesimo.

Articolo 7

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rinvia al Capo IV della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, il cui testo costituisce parte integrante della presente ordinanza, ed in particolare agli artt. 21 "Orario degli esercizi misti", 22 "Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni", 23 "Orario di altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande", 25 "Orari di particolari attività di vendita" e 27 "Deroghe generali all'orario minimo".

Articolo 8

SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni previste all'art. 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, non già disciplinate dalla legge regionale medesima, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 500, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 9

ABROGAZIONE ORDINANZE PRECEDENTI

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali relative alla disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Dalla Residenza Municipale, addì 16 maggio 2008

Il Sindaco
Bruno Panegai